



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1997, n. 21 (Disciplina della
tassa regionale per il diritto allo studio universitario)".**

Testo ddl

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 1997

1. L'articolo 2 della l.r. n. 21/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 Importi della tassa

1. In attuazione dell'articolo 18, comma 18, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e successive modificazioni e integrazioni (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui all'art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici):
 - a) euro centoventi per gli studenti che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
 - b) euro centoquaranta per gli studenti che presentano una condizione economica superiore al livello minimo dell'ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio;
 - c) euro centosessanta per gli studenti che presentano una condizione economica superiore al doppio del livello minimo dell'ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.
2. Fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo 7, comma 7 del d.lgs. n. 68/2012 e nel rispetto dell'articolo 8, comma 5, del d.lgs. n. 68/2012, la Regione stabilisce con deliberazione della Giunta regionale il limite minimo dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente per l'attribuzione delle borse di studio”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 2

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 1997

1. L'art. 5 della l.r. 21/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 Esoneri

1. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario:
 - a) tutti gli studenti beneficiari di borsa di studio di cui al d.lgs. n. 68/2012;
 - b) tutti gli studenti idonei per l'attribuzione di borsa di studio di cui al d.lgs. n. 68/2012;
 - c) gli studenti il cui indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) è compreso tra 0 e un livello massimo di ISEE, definito con deliberazione della Giunta regionale, non superiore a livello minimo dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente come individuato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/49 del 28.5.2003, opportunamente aggiornato per effetto della variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
2. Sono altresì esonerati, totalmente o parzialmente, dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, le altre categorie di studenti che godono dell'esonero totale o parziale dalla tassa d'iscrizione e dai contributi universitari, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 68/2012 e successive modificazioni e integrazioni.”

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).